

BARI 18/DIC. /1975

prot. N.

20

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

SEDE

D'ordine del sig. Presidente della V[^] commissione consiliare permanente, si trasmette il disegno di legge n. 40 "FONDO REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CONCESSORIE DI PUBBLICI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO VIAGGIATORI" approvata dalla Commissione nella seduta del 11/12/1975, e sul quale la 1[^] Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Distinti saluti

D'ordine del PRESIDENTE LA V[^] Commissione
il segretario
(dr. Leonardo Bernardi)

La - per corso

Bernardi

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA	
ARRIVO	
004024	19 DIC. 1975
Cat. _____	Classe _____
Fasc. _____	

Relazione al disegno di legge n.40 del 27/11/75

"FONDO REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO VIAGGIATORI"

relatore: Avv. Pasquale Ciuffreda

Il disegno di legge in esame sostituisce il provvedimento consiliare sulla stessa materia adottato nella passata legislatura, precisamente in data 26/4/75, e rinviato dall'Organo di controllo, che lo ritenne eccedente la competenza regionale e limitativo della libera iniziativa contrattuale, in materia di lavoro, in quanto sostituiva con un trattamento economico imposto coattivamente a quello che poteva scaturire dalla libera contrattazione. Pertanto l'organo di controllo eccepì per lo stesso provvedimento il contrasto con gli artt. 117 e 39 della Costituzione.

Il disegno di legge in esame pur conservando l'arbitrio di perequare il trattamento economico e normativo degli addetti al settore, prescindendo dal tipo di affidamento (regionale o meno) dell'autoservizio, rinnova gli ostacoli giuridici derivanti dalla eccezione dell'Organo di controllo, in quanto è stata eliminata la parte impositiva limitando l'intervento regionale all'assunzione dell'onere finanziario derivante dalla nuova normativa contrattuale del settore; la cui emanazione è lasciata alla libertà ed autonomia dalle parti interessate.

Pertanto l'obiettivo regionale potrà essere raggiunto in quanto le imprese coessionarie potranno godere dei finanziamenti a condizione che, in piena autonomia, adottino per il proprio personale lo stesso trattamento giuridico ed economico adottato dalle imprese gestrici di servizi ad affidamento regionale.

La copertura finanziaria per il corrente esercizio è assicurata dallo stanziamento di cui al cap. 193, mentre per gli esercizi futuri la spesa dovrà trovare capienza in apposito capitolo di Bilancio.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI


DISEGNO DI LEGGE

"FONDO REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI."

Nuovo testo che si propone in sostituzione di quello approvato nella seduta consiliare del 26.4.1975 e rinviato per il riesame

Art. 1 - La Regione Puglia, al fine di realizzare, nell'ambito del territorio regionale, l'uniformità di trattamento fra i lavoratori addetti ai servizi pubblici di trasporto di viaggiatori, corrisponde i mezzi finanziari necessari a perequare, dal 1° luglio 1974 in poi, il trattamento normativo ed economico dei lavoratori dipendenti da imprese concessionarie di servizi automobilistici per viaggiatori a quello del personale adibito agli autoservizi gestiti da aziende e da enti pubblici per atto di affidamento della Regione Puglia, e ciò in conformità di intese con l'Associazione datoriale A.N.A.C. e con le Confederazioni Sindacali più rappresentative sul piano nazionale, fermi restando i limiti ed i principi stabiliti dal R.D. 8/1/1931, n° 148 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della equiparazione tra le qualifiche previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10/12/1970 (contratto A.N.A.C.) e quelle di cui all'allegato B alla legge 6 agosto 1954, n° 858, si fa riferimento alla tabella di assimilazione allegata al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n° 2190 del 22 dicembre 1973 nel testo sostituito per integrazione col Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n° 5016 in data 2.XII.1975




REGIONE PUGLIA

- 2 -

Art. 2 - I miglioramenti economici e normativi derivanti dal trattamento perequativo di cui all'articolo precedente non sono cumulabili con le provvidenze economiche erogate in attuazione della Legge Regionale 16 dicembre 1974, n° 43 e di provvedimenti amministrativi per l'anno 1975.

Il trattamento perequativo di cui all'art. 1 sostituisce, per ogni effetto, il trattamento spettante in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 dicembre 1970 (Contratto A.N.A.C.) e di tutti gli accordi aziendali integrativi del predetto contratto.


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. L. L.', located in the lower right quadrant of the page.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art. 3 - Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta Regionale è autorizzata a rimborsare alle imprese concessionarie, che applicheranno ai lavoratori dipendenti il trattamento perequativo di cui all'art. 1, gli oneri finanziari del maggiore costo del personale, compresi gli oneri contributivi aziendali, nonché quelli derivanti dalla liquidazione dell'indennità di anzianità, di licenziamento e di buonuscita, che verranno effettuati di volta in volta alla cessazione di ogni singolo rapporto di lavoro.


I tempi e le modalità del rimborso saranno stabiliti dall'Assessorato ai Trasporti, di intesa con l'Associazione datoriale A.N.A.C. e con le Confederazioni Sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. L. ...', located in the lower right quadrant of the page.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Art. 4 - Per il periodo dal 1° luglio 1974 e sino al 31 dicembre 1975, la Regione attribuirà ed erogherà a ciascun agente, tramite l'azienda di appartenenza, un assegno mensile lordo secondo le misure riportate nell'unita tabella, stabilite per ciascuna classe e corrispondenti qualifiche di intesa con le Confederazioni Sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Detto assegno mensile lordo sarà corrisposto, per le mensilità ordinarie e per quelle aggiuntive, a definitivo conguaglio dei benefici economici derivanti a qualsiasi titolo dalla perequazione di cui all'art. 1 sul piano normativo ed economico.


A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S. L. ...', is located in the lower right quadrant of the page.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Art. 5 - All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1974 e 1975, valutato in complessive L. 1.850 milioni, si fa fronte con i fondi di pari importo stanziati nel Cap. 193 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, avente ad oggetto "Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di pubblici servizi di autolinee (L.R. 16/12/1974, n° 43)."

All'onere finanziario per gli esercizi futuri si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.


A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'S. L. L.', is located in the lower right quadrant of the page. The signature is stylized and cursive.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Art. 6 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. L. L. L.', written in a cursive style.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

TABELLA DEGLI ASSEGNI LORDI MENSILI DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE "FONDO REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI"

Classi	QUALIFICHE A.N.A.C.	Conguagli lordi mensili al netto delle anticipazioni economiche corrisposte dal 1.7.74 in poi		
		Classi di anzianità di servizio		
		fino a 7 anni	oltre 7 anni fino a 15 "	oltre 15 anni
II	Capo Servizio II cl.	110.000	120.000	130.000
III	Capo Uffic.Princip. Impiegato I ctg.	100.000	110.000	120.000
IV	Capo Ufficio Capo Officina I cl. Segretario Capo	80.000	87.000	95.000
V	Segretario Princip. Capo Movim. I cl. Capo Uffic.II cl. Impiegato II ctg.	65.000	72.000	80.000
VI	Segretario I cl. Capo Movim.II cl. Capo Operaio I cl.	60.000	67.000	75.000
VII	Segretario II cl. Controllore Operaio provetto Capo Operaio II cl. Autista scelto Impieg.III ctg./A	55.000	62.000	70.000
VIII	Autista di linea Operaio scelto Operaio specializz.	50.000	57.000	65.000
IX	Segretario III cl. Stenodattilografo Autista non di linea Operaio qualificato Bigliettaio scelto	45.000	52.000	60.000
X	Bigliettaio Dattilografo Telefonista	40.000	47.000	55.000
XI	Usciere Manovale specializz.*	30.000	35.000	40.000
XII	Manovale specializz.** Portiere	25.000	30.000	35.000
XIII	Manovale ** Custode diurn.nott. Fattorino d'ufficio Manovale comune *	20.000	28.000	35.000

Note - (*) dipendente da aziende con meno di 26 agenti;
(**) dipendente da aziende con più di 25 agenti.

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta
del 17 dicembre 1975 vista la
richiesta del Presidente della 5^a Commissione Consiliare,
visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Regionale,
ha espresso parere favorevole sull' presente
disegno di legge e sulle variazioni di bilancio contenute.
proposta di legge

Il Presidente della Commissione
Antonio Carollo